



Regione Lazio



Città di Ciampino



Città di Marino



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 6

ASL RM 6

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM 6.3
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER I CITTADINI RESIDENTI NEI COMUNI DI
CIAMPINO E MARINO

CAPITOLATO PRESTAZIONALE
CIG B4EA83D4B8

Indice generale

<u>Articolo 1- Oggetto dell'appalto</u>	<u>2</u>
<u>Articolo 2 – Durata dell'appalto</u>	<u>2</u>
<u>Articolo 3 – Importo a base di gara</u>	<u>2</u>
<u>Articolo 4 – Condizioni generali e normativa applicabile</u>	<u>2</u>
<u>Articolo 5 – Destinatari e obiettivi del servizio</u>	<u>2</u>
<u>Articolo 6 – Monte ore del servizio</u>	<u>3</u>
<u>Articolo 7 – Prestazioni previste dal servizio</u>	<u>3</u>
<u>Articolo 8 – Accompagnamento</u>	<u>4</u>
<u>Articolo 9 – Personale impiegato</u>	<u>4</u>
<u>Articolo 10 – Clausola sociale</u>	<u>5</u>
<u>Articolo 11 – Tirocini, servizio civile e volontariato</u>	<u>6</u>
<u>Articolo 12 – Giorni e orari di erogazione</u>	<u>6</u>
<u>Articolo 13 – Progetto gestionale</u>	<u>6</u>
<u>Articolo 14 – Compiti della stazione appaltante</u>	<u>6</u>
<u>Articolo 15 - Presa in carico dell'assistito e attivazione degli interventi</u>	<u>7</u>
<u>Articolo 16 - Turn over, variazioni e sostituzioni degli operatori</u>	<u>7</u>
<u>Articolo 17 – Monitoraggio sul servizio</u>	<u>8</u>
<u>Articolo 18 - Obblighi generali a carico dell'affidatario</u>	<u>8</u>
<u>Articolo 19 – Disposizioni per l'affidatario nello svolgimento del servizio</u>	<u>9</u>
<u>Articolo 20 – Disposizioni in materia di privacy</u>	<u>9</u>
<u>Articolo 21- Disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari</u>	<u>10</u>
<u>Articolo 22 – Polizza assicurativa</u>	<u>10</u>
<u>Articolo 23 – Avvio del servizio</u>	<u>10</u>
<u>Articolo 24 – Controllo e verifica del servizio</u>	<u>10</u>
<u>Articolo 25 – Modifiche</u>	<u>10</u>
<u>Articolo 26 – Penali</u>	<u>11</u>
<u>Articolo 27 – Pagamento del corrispettivo</u>	<u>11</u>
<u>Articolo 28 - Sospensione</u>	<u>11</u>
<u>Articolo 29 – Garanzia definitiva</u>	<u>12</u>
<u>Articolo 30 – Subappalto</u>	<u>12</u>
<u>Articolo 31 – Norme di rinvio e Foro competente</u>	<u>12</u>



Regione Lazio



Città di Ciampino



Città di Marino



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 6

ASL RM 6

Articolo 1- Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto il Servizio di Assistenza Domiciliare Socio Assistenziale e Socio Educativa, come definiti dall'articolo 26 della L.R. 11/2016 e le dimissioni protette in accordo con la ASL.

Il servizio dovrà essere comunque eseguito nel rispetto del Regolamento sull'assistenza domiciliare, vigente sul territorio del Distretto Rm 6.3.

Il servizio sarà espletato nell'ambito del territorio distrettuale, Comuni di Ciampino e di Marino.

Articolo 2 – Durata dell'appalto

L'esecuzione del servizio avrà durata di due anni presumibilmente dal 16.01.2025, o comunque dalla data di avvio se successiva, per 24 mesi.

È prevista l'opzione di proroga tecnica di cui all'articolo 120 comma 11 del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 3 – Importo a base di gara

L'importo a base di gara per 24 mesi di servizio ammonta complessivamente ad euro 2.371.291,00 al netto dell'IVA così ripartiti:

- euro 2.162.160,00 per costo della manodopera non soggetto a ribasso;
- euro 54.000,00 per rimborso chilometrico dedicato all'accompagnamento degli assistiti in carico al servizio (0,45 euro/Km onnicomprensivo);
- euro 155.131,00 per costi di gestione;
- euro 0 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo contrattuale sarà comunque rapportato alla durata dell'affidamento e sarà determinato dal ribasso presentato in sede di offerta applicato all'importo posto a base di gara. È ammessa la proroga tecnica del contratto (art. 120 D.lgs. 36/2023 comma 11) nelle more della conclusione della gara.

L'affidatario non potrà imputare alcun ulteriore onere alla scrivente Amministrazione per il servizio oggetto del presente Capitolato, oltre quanto previsto dall'importo di aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 108 comma 9 del Codice nell'offerta economica il concorrente deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

In relazione ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante procederà a verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 110, comma 5 – lett. d), del Codice.

Data la tipologia della commessa, attesa l'assenza di rischi interferenziali (diversi dai costi di sicurezza c.d. aziendali, art. 108, comma 9, D.Lgs. 36/2023), non sussistono oneri e costi di sicurezza correlati alle attività oggetto di appalto, per cui essi sono pari a zero.

Articolo 4 – Condizioni generali e normativa applicabile

L'appalto è affidato nell'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalla documentazione di gara, dal presente capitolato e dall'offerta tecnica ed economica presentate dall'affidatario.

Si applicano, in ogni caso le disposizioni previste dal D.Lgs. 36/ e, in generale, dalla normativa in materia di appalti pubblici. Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole del presente capitolato che risultino con esse incompatibili.

Articolo 5 – Destinatari e obiettivi del servizio

Destinatari del servizio sono i cittadini residenti nei Comuni di Ciampino e Marino.

Il servizio è rivolto, di norma, alle persone a rischio di emarginazione ovvero in condizioni di parziale o totale non autosufficienza, ovvero affetti da patologie oncologiche o da patologie complesse, gravemente invalidanti e/o progressive:

- persone e nuclei familiari in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale;
- famiglie con la presenza di figli minori, di persona con disabilità, di anziani non autosufficienti;



Regione Lazio



Città di Ciampino



Città di Marino



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 6

ASL RM 6

- persone anziane, sole o in coppia, non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti;
- persone diversamente abili;
- persone con disturbi psichici e/o psichiatrici e/o affetti da dipendenze tali da limitarne l'autonomia personale in maniera importante;
- persone dimesse dalle strutture ospedaliere o extra ospedaliere dietro segnalazione dell'equipe curante.

L'obiettivo generale del servizio è quello di evitare l'esclusione, favorendo la permanenza della persona nel proprio contesto di vita, contrastando fenomeni di isolamento e di emarginazione, prevenendo dove non strettamente necessaria l'istituzionalizzazione, mantenendo o migliorando la qualità della vita della persona assistita, potenziando ogni sua capacità residua, e operando sulla base di progetti individualizzati che si avvalgano eventualmente anche di interventi sanitari della Asl.

Articolo 6 – Monte ore del Servizio

Il monte ore totale presunto è di 100.800 ore e si compone nelle attività di seguito riportate:

- Coordinamento: monte ore presunto pari a 720;
- Assistenza Socio – Assistenziale: monte ore complessivo presunto pari a 79.920 di cui Assistenza per Hospice ore presunte 12.720;
- Dimissioni protette: monte ore presunto pari a 960;
- Assistenza Socio – Educativa: monte ore presunto pari a 19.200;
- Accompagnamento assistiti: chilometraggio presunto pari a 120.000 Km (come disciplinato da successivo articolo 8).

L'indicazione delle ore e dei chilometri è riferita unitariamente per il territorio distrettuale per 24 mesi di servizio.

Articolo 7 – Prestazioni previste dal servizio

Assistenza socio – assistenziale: comprende un complesso di interventi e prestazioni, anche temporanei, erogati presso l'abitazione dei beneficiari o nei luoghi di loro maggiore interesse e modellati sui bisogni della persona, tenuto conto della situazione sociale, sanitaria, economica e culturale, nonché della fascia di età.

Gli interventi di assistenza domiciliare sono articolati nelle seguenti prestazioni:

- Supporto alla gestione domestica, (cura delle condizioni igieniche degli ambienti di vita della persona, ivi compreso piccolo bucato e stiratura);
- Aiuto per l'igiene personale;
- Supporto nelle funzioni di cura e accudimento, anche di natura sanitaria, riferita al ruolo degli operatori;
- Supporto nella gestione e organizzazione dei tempi e delle attività della vita quotidiana;
- Gestione delle problematiche dell'allettamento;
- Supporto nella vita di relazione familiare e/o amicale;
- Favorire la partecipazione della persona alla vita sociale del territorio;
- Supporto nella gestione e disbrigo delle pratiche burocratiche;
- Preparazione e assistenza nell'assunzione dei pasti;
- Supporto ad eventuali progetti di prevenzione, riabilitativi, risocializzanti, terapeutici a cui la persona partecipa;
- Attività che favoriscano, il potenziamento e la valorizzazione delle risorse e capacità personali;
- Attività che favoriscano lo sviluppo di relazioni positive con il nucleo familiare e con il contesto socio-ambientale di riferimento;

Assistenza socio – educativa: comprende un complesso di prestazioni di natura socio-educativa e, laddove necessario, assistenziale, che vengono erogati presso il domicilio del minore o nei luoghi dove svolge le attività principali della vita socio-educativa.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si elencano di seguito le prestazioni educative che dovranno essere garantite nell'ambito del servizio mediante proprio personale qualificato:

- osservare e verificare in via preliminare ed in itinere la situazione e le relazioni familiari;
- implementare le risorse presenti nel nucleo familiare di appartenenza;



Regione Lazio



Città di Ciampino



Città di Marino



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 6

ASL RM 6

- supportare la famiglia e le figure parentali nell'assolvere i propri ruoli, potenziandone le risorse e le opportunità del minore;
- recuperare, potenziare e mediare la comunicazione interna dei componenti della famiglia allentando tensioni e conflitti, superando le difficoltà organizzative e aumentando la responsabilità educativa degli adulti;
- aiutare il minore nel superare i momenti critici, le difficoltà di crescita e di socializzazione sviluppando la sua autonomia con pratiche e comportamenti positivi;
- attuare attività educative individualizzate secondo il progetto educativo stilato per il minore e concordato con il Servizio Sociale di riferimento;
- sostenere il minore nelle sue difficoltà scolastiche in stretta collaborazione con la scuola;
- attivare e condurre attività che coinvolgano piccoli gruppi di minori;
- favorire e consolidare rapporti e legami con il territorio e le agenzie educative ivi operanti;
- supportare i minori e le famiglie nei progetti di affidamento familiare, adozione ed inserimento in comunità educative.
- incrementare il livello esperienziale e formativo del minore, sia singolarmente che in attività di gruppo, tramite attività collaterali che possono concretizzarsi in uscite della durata di un giorno o parte della giornata – sempre col consenso scritto degli esercenti la potestà genitoriale –
- supportare i minori e le famiglie per attività straordinarie e temporanee nell'accompagnamento per cicli di terapia, per la frequenza scolastica e di attività sportive e/o ricreative.
- favorire le attività ludico-ricreative;
- partecipare in attività di raccordo con servizi socio-sanitari territoriali;
- attivazione dello *spazio neutro* e incontri protetti stabiliti dall'autorità giudiziaria.

Nell'ambito del monte ore complessivo, possono essere attivati, al fine di favorire l'autonomia, gruppi omogenei di assistiti (disabili, minori e adulti) formati da 6-8 persone, per lo svolgimento di uscite in accordo con i servizi. Nell'espletamento di tali attività i gruppi sono supportati, se necessario, da un operatore socio sanitario e da un educatore professionale.

Dimissioni protette: prestazioni per persone per le quali gli ospedali richiedano l'attivazione di un progetto di assistenza previa autorizzazione del CAD della ASL, nelle modalità previste dal Regolamento Distrettuale;

Assistenza domiciliare hospice: prestazioni per persone con hospice sanitario domiciliare attivo, finalizzate al supporto nel percorso di fine vita della persona, nonché del nucleo familiare della stessa.

Articolo 8 – Accompagnamento

Il servizio di accompagnamento è rivolto esclusivamente alle persone in carico al servizio di assistenza domiciliare ed esplicitato sul Piano di Assistenza Individualizzato (P.A.I.). L'assistente sociale distrettuale autorizza l'intervento specifico attribuendo le ore necessarie all'accompagnamento nel monte ore del P.A.I.

L'accompagnamento dovrà comunque essere effettuato con un mezzo adeguato alle esigenze della persona assistita.

I costi imputabili allo spostamento sono ricompresi nel rimborso chilometrico nella misura di 0,45 euro/km (omnicomprensivo) nel citato limite totale di 120.000 Km.

Il costo imputabile all'operatore impiegato per lo spostamento corrisponde al costo orario del Servizio.

Articolo 9 – Personale impiegato

L'aggiudicatario deve disporre di una dotazione di personale in quantità e di qualificazione adeguati a garantire un'efficace gestione delle attività. Gli operatori devono altresì possedere idoneità psicofisica per le mansioni da svolgere, attestata da idonea certificazione sanitaria, in conformità alla normativa vigente.

Le figure professionali richieste, in possesso del relativo titolo, come previsto nella DGR 223/2016 s.m.i. sono:

- Coordinatore del servizio;
- Operatori Socio Sanitari;
- Assistenti famigliari;



Regione Lazio



Città di Ciampino



Città di Marino



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 6

ASL RM 6

- Assistenti domiciliari;
- Educatori domiciliari.

Il Coordinatore è il responsabile del servizio e assicura la propria presenza nella sede operativa del soggetto gestore per il tempo necessario alle funzioni che deve svolgere, inoltre ha l'onere di intervenire per la soluzione di tutte le problematiche inerenti il servizio.

Il Coordinatore, responsabile del servizio, è la figura professionale che assicura la quotidiana presenza nella sede operativa del soggetto gestore per un tempo adeguato alle funzioni che deve svolgere e, comunque, la reperibilità in base alle esigenze del servizio stesso.

Egli ha la responsabilità operativa del servizio e svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) programma, organizza e coordina le attività;
- b) garantisce la corretta e piena attuazione dei piani personalizzati;
- c) si coordina con i servizi sociali territoriali;
- d) gestisce il personale impiegato.

Al fine di coordinare le attività oggetto dell'appalto di propria competenza, l'affidatario individua il coordinatore delle attività socio assistenziali, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:

I principali compiti del coordinatore sono:

- garantire la presa in carico dell'assistito secondo prassi coordinate e il rispetto delle procedure e degli interventi definiti nel Piano Assistenziale Individualizzato (P.A.I.);
- garantire l'attuazione del P.A.I. sui casi presi in carico e l'applicazione del programma e delle attività socio assistenziali stabilite;
- indirizzare, coordinare e controllare le attività di servizio attraverso incontri periodici di programmazione e di verifica degli interventi;
- integrare le attività assistenziali con gli interventi sanitari attivati per la persona in carico;
- curare l'assegnazione dell'intervento sull'assistito all'operatore e la relativa organizzazione giornaliera, settimanale e mensile;
- curare la gestione e l'organizzazione degli operatori in relazione sia al singolo caso (rotazioni, sostituzioni, suddivisione dei compiti, ecc.) che allo svolgimento del servizio in generale (ferie, assenze, ecc.);
- assicurare l'approvvigionamento e il controllo dei materiali necessari al funzionamento del servizio;
- assicurare il corretto utilizzo delle risorse umane e strumentali del servizio in relazione alla dinamica delle domande e delle condizioni degli assistiti;
- coordinare l'impiego dei volontari in servizio civile o altri, sulla base delle indicazioni ricevute dal responsabile del progetto d'impiego;
- curare le attività di rendicontazione del servizio nei confronti della stazione appaltante, segnalando tempestivamente i problemi funzionali sul singolo caso o sul servizio in generale nonché eventuali reclami o lamentele da parte degli assistiti e/o delle famiglie;
- garantire incontri periodici tra il coordinatore e i referenti comunali per verificare l'andamento del servizio e l'introduzione di eventuali interventi correttivi.

L'affidatario rimane comunque responsabile per il corretto svolgimento dei suddetti compiti.

Per il ruolo di coordinatori è richiesto:

- a) laurea di primo livello in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, pedagogico-educative, psicologiche o sanitarie, con esperienza adeguatamente documentata di almeno 2 anni in tale ambito;
- b) diploma di scuola secondaria superiore, con esperienza adeguatamente documentata di almeno 4 anni nel ruolo di coordinatore in tale ambito. L'esperienza deve essere stata maturata o presso strutture residenziali, semiresidenziali e centri diurni socio-assistenziali autorizzati (pubblici o privati) o nel servizio di assistenza domiciliare pubblica per le tipologie di utenza per le quali il servizio è previsto.

Articolo 10 – Clausola sociale

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando



Regione Lazio



Città di Ciampino



Città di Marino



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 6

ASL RM 6

la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 57 del D. Lgs. 36/2023, è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico qualora disponibile, il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente con i medesimi livelli occupazionali e nel rispetto delle norme contenute nel C.C.N.L. di settore, in conformità al "progetto di assorbimento" presentato in sede di gara.

La clausola di cui al presente articolo è applicata tenendo conto della necessaria armonizzazione con l'organizzazione imprenditoriale dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera del presente appalto.

In caso di mancato rispetto di applicazione del citato "progetto di assorbimento" presentato dall'affidatario, la stazione appaltante non procederà alla stipula del contratto.

Articolo 11 – Tirocini, servizio civile e volontariato

L'affidatario può prevedere l'utilizzo di volontari, volontari professionali (che seguono corsi di perfezionamento), tirocinanti e volontari in servizio civile per lo svolgimento di compiti e attività complementari, comunque non sostitutive, rispetto ai compiti e alle attività di pertinenza del personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto.

Tali collaborazioni devono essere concordate e autorizzate dalla stazione appaltante, ai fini di un congruo e opportuno inserimento delle figure suddette negli interventi previsti nel presente appalto.

Tutti gli oneri derivanti dai rapporti di cui al presente articolo sono a carico dell'affidatario.

Articolo 12 – Giorni e orari di erogazione

Le prestazioni devono essere assicurate nei giorni feriali e prefestivi nella fascia oraria 07.30-19.00, con possibili anticipazioni alle ore 07.00 e posticipazione alle ore 20.00.

Per situazioni di urgenza segnalate dai Servizi Sociali, gli interventi domiciliari potranno essere erogati in deroga ai giorni e orari sopra menzionati, ovvero anche nei giorni festivi e in orari successivi alle ore 20:00 e antecedenti alle ore 07:00.

Per le persone allettate l'erogazione della prestazione dovrà essere garantita nella fascia oraria 07.00-10.00.

Articolo 13 – Progetto gestionale

Il servizio è svolto dall'affidatario nell'esercizio di impresa, secondo la propria organizzazione e utilizzando capitali e personale propri.

L'affidatario è tenuto a svolgere le attività e le prestazioni affidate secondo le modalità organizzative e operative proposte in sede di offerta, fermo restando il rispetto delle disposizioni contenute nel presente capitolato e della documentazione di gara.

L'organizzazione delle attività deve assicurare la continuità e la regolarità delle prestazioni affidate al fine di non creare disservizi o disagi all'utenza.

L'affidatario può presentare le ipotesi organizzative maggiormente rispondenti alla propria organizzazione aziendale, ferma restando la coerenza complessiva del progetto con le finalità e le prestazioni dell'appalto.

La proposta progettuale dell'affidatario deve, in ogni caso, garantire i livelli quali-quantitativi minimi disposti nel capitolato, nonché le disposizioni organizzative generali della presente parte.

L'affidatario, in tema di sicurezza sul lavoro, dovrà garantire l'informazione e la fornitura ai propri operatori dei necessari dispositivi di protezione individuali conformi alle disposizioni delle autorità, anche in relazione ai rischi derivanti da eventuali pandemie.

Articolo 14 – Compiti della Stazione appaltante

La stazione appaltante, attraverso i Servizi Sociali distrettuali, esplica funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico ed amministrativo, svolge funzioni di controllo e determina le modalità per l'ammissione degli utenti al servizio. In particolare svolge detti compiti mediante:

- analisi del bisogno;



Regione Lazio



Città di Ciampino



Città di Marino



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 6

ASL RM 6

- istruttorie delle istanze di ammissione;
- predisposizione dei piani assistenziali con il referente tecnico del soggetto aggiudicatario;
- verifica dei risultati e proposte di modifica degli interventi;
- monitoraggio della regolare esecuzione delle prestazioni qualitative e quantitative, compreso il controllo amministrativo-contabile della reportistica mensile di servizio (fogli firma) relativa ai singoli interventi.

La stazione appaltante, per il tramite del DEC, svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, al fine di assicurare la regolare esecuzione da parte dell'affidatario, nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni dei documenti di gara e coerentemente alle condizioni offerte in sede di gara.

L'affidatario è tenuto a uniformarsi al contenuto delle disposizioni e delle istruzioni operative del DEC, fatta salva la facoltà di comunicare le proprie riserve.

Articolo 15 - Presa in carico dell'assistito e attivazione degli interventi

L'attivazione e la chiusura dei progetti d'intervento è di competenza dei servizi sociali. L'assistente sociale avvierà la procedura di presa in carico, dietro presentazione della domanda da parte dell'interessato, dei suoi familiari o da soggetti che lo rappresentano giuridicamente. La valutazione del bisogno assistenziale viene effettuata in base alla situazione sanitaria, sociale, familiare e alla presenza o meno di personale di cura privato, nonché alla capacità economica. La valutazione viene condotta, laddove possibile, coinvolgendo il diretto interessato e la sua rete sociale di riferimento.

I servizi sociali distrettuali provvedono, in collaborazione con il coordinatore del servizio:

- alla valutazione dello stato di bisogno e della sua evoluzione nel tempo;
- alla definizione del Piano di Assistenza Individuale (PAI);
- alla presa in carico dell'assistito per l'avvio delle prestazioni approvate;
- al controllo, alla verifica e all'aggiornamento del PAI.

Il PAI comprende:

- gli obiettivi da raggiungere;
- l'insieme delle prestazioni da fornire agli assistiti che costituiscono il piano personalizzato;
- il numero di ore settimanali di assistenza e la loro distribuzione giornaliera nelle fasce orarie.

I servizi sociali, per il tramite degli incaricati della gestione del servizio, richiedono all'affidatario, entro e non oltre 4 giorni lavorativi, l'attivazione di nuovi assistiti, nel limite delle risorse finanziarie e del monte ore disponibili.

Per i casi di assistenza domiciliare per persone con certificazione di hospice di dimissioni protette, l'attivazione dei nuovi interventi avviene entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta all'affidatario da parte della stazione appaltante. In casi di urgenza ed emergenza gli interventi sono attivati entro 48 ore dalla medesima richiesta. I servizi sociali distrettuali, definiscono le tempistiche e le scadenze periodiche per l'aggiornamento dei casi e dei progetti.

Articolo 16 - Turn over, variazioni e sostituzioni degli operatori

L'affidatario deve garantire per tutta la durata del contratto e in ogni periodo dell'anno, la presenza costante dell'entità numerica lavorativa utile ad un compiuto e corretto espletamento del servizio, secondo quanto previsto dalla documentazione di gara.

L'affidatario deve garantire per tutta la durata del contratto e in ogni periodo dell'anno, il numero di lavoratori adeguato al corretto espletamento del servizio, secondo il carico previsto dalla documentazione di gara.

Al fine di garantire un'efficiente gestione delle attività, l'affidatario è obbligato ad adibire al servizio operatori fissi, destinati in maniera stabile e continuativa ai singoli interventi, realizzando così un'organizzazione che riduca al minimo possibile la rotazione (turn over) tra il personale e favorisca la costruzione di una relazione basata sulla continuità del rapporto con gli assistiti e sulla conoscenza delle loro esigenze, evitando di



Regione Lazio



Città di Ciampino



Città di Marino



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 6

ASL RM 6

determinare criticità organizzative, funzionali e relazionali per gli assistiti stessi.

L'affidatario è tenuto alla tempestiva sostituzione degli operatori assenti (malattia, maternità, ferie, o quant'altro contrattualmente previsto) senza alcuna interruzione del servizio.

L'Amministrazione, anche su segnalazione degli assistiti, si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione del personale addetto qualora i servizi sociali valutino compromessa la perfetta e regolare esecuzione del servizio. In tali casi l'affidatario deve sostituire l'operatore entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione.

Ogni variazione/sostituzione degli operatori dedicati al servizio oggetto dell'appalto deve essere comunicata all'Amministrazione tempestivamente e preventivamente.

Per tutte le sostituzioni del presente articolo l'affidatario è tenuto a fornire le figure professionali equipollenti per esperienza e capacità.

Articolo 17 – Monitoraggio sul servizio

L'affidatario deve dotarsi di un sistema di monitoraggio che assicuri:

- il controllo sull'attività svolta, sia in itinere che ex post, con evidenza anche delle ore dei servizi erogati per ogni assistito;
- fogli firma attestanti il tipo di intervento, orario svolto per ciascun beneficiario;
- l'analisi e la valutazione dei bisogni degli assistiti e del servizio;
- la rilevazione del grado di soddisfazione degli assistiti, in forma anonima con cadenza annuale.

I documenti che illustrano le risultanze del sistema di monitoraggio sono consegnate in copia all'Amministrazione.

Articolo 18 - Obblighi generali a carico dell'affidatario

L'affidatario è tenuto al rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro come disposto dall'articolo 95 comma 1 lettera a del D.Lgs. 36/2023.

L'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e in caso di danni arrecati alle persone e alle cose, tanto delle amministrazioni che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell'appalto, qualunque ne sia la natura o la causa.

È a carico dell'aggiudicatario l'adozione, nell'esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette all'esecuzione del servizio e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull'impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata la stazione appaltante.

L'affidatario e gli operatori non devono avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse, anche potenziale, con la stazione appaltante ed è tenuto a segnalare tempestivamente le eventuali incompatibilità.

L'Operatore economico s'impegna a:

- a) rispettare gli adempimenti contributivi ed assicurativi nei confronti dei soci lavoratori e/o dei dipendenti e/o degli eventuali volontari impiegati, operanti questi ultimi nei limiti del comma 5 dell'art. 21 della L. 381/1991;
- b) applicare il contratto nazionale di lavoro e quello integrativo del settore di riferimento;
- c) corrispondere puntualmente le spettanze economiche dovute agli operatori;
- d) fornire, se richiesta dal Comune di Marino, la documentazione relativa al rapporto di lavoro del personale impiegato;
- e) adempiere a tutti gli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro;
- f) portare a conoscenza e far osservare al proprio personale il codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e il vigente codice di comportamento interno dell'Amministrazione aggiudicatrice;
- g) informare gli operatori dell'assenza di vincoli di dipendenza e/o subordinazione nei confronti del Comune di Marino.



Regione Lazio



Città di Ciampino



Città di Marino



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 6

ASL RM 6

Articolo 19 – Disposizioni per l'affidatario nello svolgimento del servizio

L'affidatario è obbligato ad eseguire tutte le prestazioni previste a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato. L'affidatario è tenuto ad osservare le norme di garanzia per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali nel rispetto di quanto previsto dalla legge 146/1990 sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, al fine di assicurare la comunicazione preventiva e tempestiva di eventuali scioperi e/o interventi di emergenza.

L'affidatario assicura tutti i supporti organizzativi e strumentali necessari a rendere operativo il personale da esso dipendente, provvedendo a suo carico:

- al trasporto del proprio personale;
- alla fornitura al proprio personale dell'abbigliamento, dei dispositivi necessari e di un tesserino di riconoscimento recante la propria qualifica.

Il personale operante nei servizi oggetto dell'appalto, ivi compreso quello acquisito da eventuali precedenti contratti, deve essere formato per l'espletamento del servizio prima dell'inizio dello stesso. L'affidatario è tenuto ad assicurare la formazione e l'aggiornamento specifico previsto dalla normativa vigente di tutto il personale impiegato nel servizio.

Le ore di formazione del personale non potranno essere effettuate durante le ore di servizio.

Nello svolgimento della propria attività, il personale impiegato nell'appalto dovrà fare riferimento al coordinatore, indicato in sede di offerta dall'affidatario, il quale è deputato a rapportarsi con il DEC per ciò che riguarda l'ordinario svolgimento del servizio.

Articolo 20 – Disposizioni in materia di privacy

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss. mm. e ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

Titolare del trattamento: Comune di Marino, con sede in Largo Palazzo Colonna, 1 – 00047, Marino (RM) – C.F. 02927790580 e P.IVA 01135971008 – telefono 06/936621, PEC protocollo@pec.comune.marino.rm.it

Responsabile del trattamento: Dirigente dell'Area III del Comune di Marino.

Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all'espletamento da parte del Comune di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura selettiva in oggetto e saranno trattati per l'eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e), del suddetto Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni eseguite sui dati sono controllo e registrazione.

Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate;

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'U.E.

Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate ai sensi dell'art. 5 lett. e) GDPR 2016/679.

Diritti dell'interessato: l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.

Reclamo: l'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186, Roma – tel. (+39)06.696771 – fax (+39)063696773785 – PEC protocollo@pec.gdpr.it – Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gdpr.it.

Articolo 21- Disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari



Regione Lazio



Città di Ciampino



Città di Marino



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 6

ASL RM 6

L'affidatario è tenuto ad assumere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Articolo 22 – Polizza assicurativa

L'aggiudicatario dovrà presentare entro e non oltre la data della stipula del contratto, le seguenti polizze assicurative che esonerino totalmente ed espressamente il Comune di Marino (in qualità di comune capofila del Distretto Rm 6.3) da qualsiasi responsabilità per tutto il periodo inerente il servizio aggiudicato:

- una polizza R.C.T. con massimale pari a euro 2.000.000,00 a copertura di tutti i rischi di danni a terzi ed a cose di terzi a qualsiasi titolo o destinazione;
- una polizza R.C.O. con massimale non inferiore ad un milione d'euro a copertura di tutti i danni, infortuni od altro che possa accadere al personale impiegato (eventuali volontari compresi).

La mancata consegna della polizza di cui sopra rappresenta causa di decadenza dall'aggiudicazione.

Sarà obbligo dell'aggiudicatario adottare, nell'esecuzione del servizio, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operatori addetti, degli utenti e di chiunque altro e per non produrre danni a beni pubblici e privati.

Rimane espressamente convenuto che l'impresa, in caso di infortunio, assumerà tutte le responsabilità sia civili che penali, dalle quali si intendono sollevati nella forma più completa l'Amministrazione e il suo personale e che resterà a carico dell'impresa stessa il risarcimento dei danni.

Articolo 23 – Avvio del servizio

L'esecuzione del contratto ha inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace. La stazione appaltante può, tuttavia, chiedere all'appaltatore l'esecuzione anticipata nei casi di urgenza, nei modi e alle condizioni previsti dall'articolo 50 comma 6 del D.Lgs. 36/2023.

Il RUP dispone l'avvio all'esecuzione delle prestazioni, fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.

Nel caso sia disposto l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, nel verbale di consegna del servizio sono indicate le prestazioni che l'appaltatore deve immediatamente eseguire. In tal caso, il RUP provvede successivamente a quantificare e indicare quanto predisposto o somministrato dall'appaltatore per il rimborso delle relative spese.

Articolo 24 – Controllo e verifica del servizio

Nel corso dell'intera durata del servizio, la stazione appaltante, per il tramite del DEC, effettua controlli, anche a campione, sulla qualità del servizio, da intendersi come regolarità della prestazione e come rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni previste nel capitolato e nell'offerta dell'affidatario, ivi compresi gli elementi migliorativi.

Articolo 25 – Modifiche

Il direttore dell'esecuzione può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole al RUP.

Articolo 26 – Penali

La stazione appaltante controlla la rispondenza e la conformità del servizio rispetto agli obblighi assunti dall'affidatario.

In caso di eventuali difformità del servizio e/o inadempienze rilevate, la stazione appaltante applicherà le penali previste nel contratto.

Articolo 27 – Pagamento del corrispettivo



Regione Lazio



Città di Ciampino



Città di Marino



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 6

ASL RM 6

Il costo del servizio prestato come da contratto, è liquidato mensilmente, dietro presentazione di regolare fattura da parte dell'affidatario con pagamento a 30 giorni.

Ai fini dell'emissione della fattura, l'appaltatore trasmette alla stazione appaltante i report mensili.

L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento la coerenza delle prestazioni e degli importi, controllando anche l'assolvimento, da parte dell'affidatario, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari e della regolarità contributiva (DURC).

Le fatture devono essere emesse in modalità elettronica, intestate al Comune Marino – Area III codice fiscale 02927790580 codice univoco ufficio YFZ0D7.

Le fatture, oltre alle informazioni comunque previste dalla normativa vigente, devono riportare le informazioni relative:

- all'oggetto della prestazione ed il periodo di riferimento;
- agli estremi della determinazione di affidamento;
- al CIG dell'appalto.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 17-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, la stazione appaltante verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dall'appaltatore sulla fattura.

Nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi trova applicazione la normativa in materia di pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione di cui al D. Lgs. 231/2002.

Articolo 28 - Sospensione

La sospensione del contratto può essere disposta ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs. 36/2023.

Il DEC può disporre la sospensione dell'esecuzione in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali le quali impediscano in via temporanea che il servizio proceda utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto. In tal caso il DEC, con l'intervento dell'affidatario, compila il verbale di sospensione nel quale indica l'imputabilità delle ragioni della sospensione, le prestazioni già effettuate e quelle la cui esecuzione rimane interrotta, e le cautele adottate affinché alla loro ripresa le prestazioni interrotte possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri. Il verbale di sospensione deve essere inoltrato, entro cinque giorni, al RUP.

Il RUP può, altresì, disporre la sospensione del servizio per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.

Ove successivamente all'avvio del servizio insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dello stesso, l'affidatario è tenuto a proseguire le parti delle prestazioni eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto nell'apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni delle parti di servizio sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dell'esecuzione delle prestazioni, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione indicando il nuovo termine contrattuale e il DEC redige apposito verbale sottoscritto anche dall'affidatario.

Articolo 29 – Garanzia definitiva

Per la stipulazione del contratto, l'affidatario deve costituire la garanzia definitiva di cui all'articolo 117 del D.Lgs. 36/2023, a sua scelta, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106, commi 8 e 9 del medesimo D.Lgs. 36/2023.

L'importo della garanzia definitiva è pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, fermo restando la possibilità di applicare le riduzioni previste dal citato articolo 106 al comma 8. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli



Regione Lazio



Città di Ciampino



Città di Marino



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 6

ASL RM 6

eccedenti il dieci per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

In caso di garanzia costituita mediante fideiussione, questa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Articolo 30 – Subappalto

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione, il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Articolo 31 – Norme di rinvio e Foro competente

Il contratto sarà redatto e sottoscritto in modalità elettronica come previsto dall'art. 18 del D. Lgs. 36/2023, in conseguenza il rappresentante Legale della Società Aggiudicataria dovrà risultare munito di firma digitale. Tutte le imposte, tasse, spese, diritti, nessuno escluso ed eccettuato, presenti e futuri al presente contratto sono a carico della Società aggiudicataria. Sono a carico della Società aggiudicataria tutte le spese comunque connesse alla stipula del contratto.

Contro il capitolato ed il disciplinare di gara nonché ai documenti ad essi allegati è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro i termini indicati dal D. Lgs. n. 104/2010.

La definizione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Stazione Appaltante e l'Aggiudicatario in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Velletri.

È escluso il ricorso al Collegio Arbitrale. Ogni atto notificato al responsabile del servizio nominato dalla società è da intendersi conosciuto dalla società stessa.

Per quanto non previsto dal presente Capitolato, si applicano le disposizioni dettate dalle normative vigenti in materia e le norme di cui agli artt. 1321 e segg. del Codice Civile. L'Aggiudicataria è tenuta al rispetto di tutte le norme e regolamenti riguardanti la materia.

Il responsabile unico del progetto
Dott. Giulio Bussinello
Dirigente Area III Comune di Marino – Servizi sociali